



CUNIVERSITÀ  
CUSANO

DECRETO n. 1432

IL RETTORE

VISTO lo Statuto vigente dell'Unicusano;  
VISTO la legge n. 341/1990;  
VISTO il D.M. n. 509/1999;  
VISTO il D.M. n. 270/04;  
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 348 e successive modifiche;  
VISTA la deliberazione del Comitato Tecnico Organizzatore dell'Unicusano del 14 settembre 2017;  
VISTA la deliberazione del CdA dell'Unicusano del 22 settembre 2017;  
CONSIDERATA la necessità di emanare il Regolamento per i Master Universitari;

DECRETA

Art.1) E' emanato il Regolamento per i Master Universitari;

Il presente decreto è acquisito nella raccolta interna e pubblicato sul sito dell'Unicusano.

Roma, 12 ottobre 2017

IL RETTORE  
Prof. Fabio FORTUNA

## REGOLAMENTO PER I MASTER UNIVERSITARI

### Art. 1 - Istituzione e attivazione

1. L'istituzione di un corso di Master universitario di primo e secondo livello è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Unicusano e dal Comitato Tecnico Organizzatore su proposta del Coordinatore della Facoltà o del Corso di Studio cui afferisce il corso e previa istruttoria dell'ufficio master o dal Comitato per la formazione post laurea mentre il relativo bando è emanato con Decreto Rettorale.

Le Facoltà inseriscono i Master così approvati nel piano annuale della loro offerta formativa.

2. La proposta deve illustrare:

- a) gli obiettivi formativi del corso, nonché gli sbocchi occupazionali previsti;
- b) il progetto generale di articolazione delle attività formative e dei tirocini e la suddivisione dei relativi crediti con l'indicazione, ove possibile, dei settori scientifico-disciplinari, nonché le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova finale nonché l'indicazione della sede o delle sedi di svolgimento della attività.
- c) i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
- d) il numero minimo di iscritti e le modalità di ammissione; nel caso in cui il corso non raggiunga il numero minimo di iscritti, non potrà essere attivato dall'Ateneo.
- e) la quota di iscrizione al corso;
- f) le eventuali agevolazioni previste per i partecipanti meritevoli e/o di disagiate condizioni economiche, e le eventuali esenzioni dal pagamento del contributo di iscrizione per gli studenti iscritti a corsi di Master universitario finanziati dall'Unione Europea;
- g) le modalità di frequenza e le eventuali forme di controllo;
- h) il piano didattico del corso comprensivo dei singoli insegnamenti che lo compongono e, se disponibili, le proposte di assegnazione degli incarichi di insegnamento;



# CUNIVERSITÀ CUSANO

i) le collaborazioni interne ed esterne di supporto alla didattica e all'organizzazione del corso, nonché gli enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso, alle attività di tirocinio e alla ricerca di sbocchi occupazionali;

l) l'indicazione delle eventuali convenzioni da stipulare per lo svolgimento del corso;

m) il piano finanziario, consistente in un prospetto analitico delle entrate previste e delle uscite per la docenza, il coordinamento, l'organizzazione, il funzionamento e le attrezzature, descrivendo l'andamento dei costi variabili in rapporto al numero di iscritti.

4. Il corso di Master universitario deve disporre di strutture, personale, attrezzature e spazi per tutta la durata dell'organizzazione e dello svolgimento dei corsi.

5. Durante la permanenza in carica del Comitato Tecnico Organizzatore l'istituzione e l'attivazione del relativo bando dei corsi di Master sono deliberati dal Comitato Tecnico Organizzatore ai sensi del precedente II comma e la relativa delibera è inviata per la pubblicazione all'Ufficio Master.

6. I corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

## **Art. 2 – Iscrizione**

L'iscrizione si intende perfezionata e produttiva di effetti con l'acquisizione del relativo modulo presso la sede centrale dell'Università sita in Roma, Via Don Carlo Gnocchi n. 3. Nel caso di presentazione da parte dello studente del modulo di iscrizione ad un center learning o a un soggetto esterno all'Università, l'iscrizione si perfezionerà al momento della ricezione del modulo stesso da parte della sede centrale dell'Università sita in Roma, Via Don Carlo Gnocchi, 3.

Nel caso di attivazione del Corso condizionata al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni, come previsto dal precedente art. 1, comma 2, lett. d) del presente Regolamento, l'iscrizione si intenderà perfezionata al raggiungimento di tale numero minimo di iscrizioni di cui si darà avviso agli studenti attraverso messaggio mail e/o pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ateneo.

### **Art. 3 - Docenza e coordinamento dei Master universitari**

1. L'organizzazione e il coordinamento di ciascun corso di Master universitario sono affidati al Collegio dei docenti. Il Collegio dei docenti è composto dai docenti del Master di cui, di norma, tre appartenenti all'Ateneo.

2. Il Direttore del corso di Master universitario è responsabile del funzionamento e del coordinamento delle attività del corso nonché della adeguatezza scientifica dei contenuti del corso stesso. Il Direttore viene designato dal Preside o, in mancanza, dal Coordinatore della Facoltà cui il Master afferisce o dal Direttore di strutture didattiche o di ricerca ove istituite, tra i docenti dell'Ateneo componenti del Collegio dei docenti, se presenti nel corpo docente del corso di master o, in mancanza, fra un docente componente del medesimo Collegio.

3. Il corpo docente del corso di Master universitario può comprendere, oltre a docenti dell'Ateneo, docenti di Università italiane o estere; può inoltre essere prevista una adeguata componente di esperti esterni, al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese, e l'aggiornamento professionale.

4. L'attribuzione dell'attività di docenza è effettuata dal Comitato Tecnico Organizzatore su proposta del Preside della Facoltà o, in mancanza, dal coordinatore della Facoltà a cui il Corso afferisce.

### **Art. 4 - Tutori**

1. Allo scopo di promuovere e sviluppare il valore formativo del corso di Master universitario, il Collegio dei docenti può individuare uno o più tutori, in relazione ai contenuti, alle modalità e alle finalità del corso, per svolgere attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva e coordinamento delle attività di tirocinio.

### **Art. 5 - Requisiti di ammissione**

1. È ammesso ai corsi di Master universitario di primo livello chi abbia conseguito un titolo di laurea triennale o di laurea del vecchio ordinamento o un altro titolo italiano equipollente, o rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo dalla normativa vigente.

2. È ammesso ai corsi di Master universitario di secondo livello chi abbia conseguito una laurea magistrale, specialistica o un diploma di laurea del vecchio ordinamento o un altro titolo italiano equipollente, o rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo dalla normativa vigente.

3. I titoli di studio conseguiti all'estero, se non riconosciuti dalla normativa vigente, dovranno essere valutati su proposta del Preside della Facoltà o in mancanza del Coordinatore che li potrà riconoscere equipollenti ai soli fini dell'ammissione al corso.

4. Non è consentita la contemporanea iscrizione a un corso di Master universitario e un Corso di Laurea, di dottorato o altro Master né il conseguimento di due o più titoli universitari nello stesso anno accademico. Lo studente potrà comunque avvalersi, ove previsto, dell'istituto della sospensione degli studi secondo le modalità stabilite dall'Ateneo.

5. Il Collegio dei docenti può procedere all'eventuale riconoscimento di crediti didattici precedentemente acquisiti non compresi tra quelli conseguiti per ottenere il titolo di accesso al corso e nel limite massimo e con le modalità stabilite dalla delibera istitutiva.

6. Il bando del corso può prevedere, disciplinandola, una selezione per merito per l'iscrizione al corso e consentire l'iscrizione con riserva di studenti in procinto di laurearsi, a condizione che il titolo di studio richiesto risulti conseguito all'atto dell'inizio del corso.

## **Art. 6 - Attività formative**

1. Le attività formative sono articolate e distribuite proporzionalmente alla durata del corso.

2. L'inizio delle attività formative va programmato in relazione alla conclusione delle procedure di iscrizione dei candidati ammessi a seguito della selezione ove prevista. Lo status di studente del Master universitario si acquisisce solo con il perfezionamento delle procedure di iscrizione.

3. Gli ordinamenti dei corsi di Master universitario devono prevedere il conferimento di almeno 60 crediti formativi universitari, corrispondenti alle ore di impegno complessivo ivi comprese le ore a disposizione dello studente per lo studio individuale, oltre a quelli già acquisiti per conseguire il titolo di accesso al corso. I corsi di Master universitario hanno durata almeno annuale.

4. Le attività didattiche sono svolte anche a distanza ovvero in modalità telematica. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative del corso di Master universitario viene tracciata, per le attività telematiche, secondo le caratteristiche del sistema e per la modalità in presenza attraverso fogli presenza predisposti dagli uffici.

### **Art. 7 – Nomina Commissioni d’esami**

La Commissione di valutazione dell’esame finale e degli eventuali esami intermedi, è composta da almeno tre membri ed è nominata Direttore del Corso di Master. La Commissione è composta da Professori, Ricercatori, docenti dell’Ateneo strutturati all’interno dell’Ateneo o sterna ad esso, oltre a docenti di Università italiane o estere; possono inoltre essere nominati quali componenti delle commissioni esperti esterni, al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese.

### **Art. 8 - Conseguimento del titolo**

1. Per conseguire il titolo di Master universitario lo studente dovrà aver acquisito i crediti previsti dall’ordinamento del corso, inclusi quelli relativi alle attività di tirocinio e alla prova finale.

2. Il conferimento dei crediti corrispondente a ciascuna attività formativa prevista nel corso è subordinato all’accertamento dell’acquisizione delle relative competenze, al superamento delle eventuali verifiche intermedie e della prova finale.

3. Il titolo è rilasciato dal Rettore e sottoscritto dal Preside o in mancanza dal Coordinatore della Facoltà cui il corso afferisce e dal coordinatore del corso che attestano il regolare svolgimento del medesimo.

4. Il Master ha durata annuale e si concluderà in ogni caso al termine dell’anno accademico di riferimento. In caso di mancato ottenimento del diploma di Master entro la fine dell’anno accademico di riferimento, lo studente decadrà dalla qualifica di iscritto al Master perdendo di fatto la possibilità di poter conseguire il titolo. In tal caso, lo studente non avrà diritto di ottenere il rimborso della retta versata.

5. Ai Corsi di Master non è applicabile la rinuncia agli studi.

### **Art. 9 - Contributo di iscrizione. Compensi**

Il Consiglio di Amministrazione individua annualmente il contributo richiesto per l’iscrizione a un corso di Master universitario. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce contestualmente anche il compenso per le attività didattiche svolte nei corsi di Master universitario da parte dei docenti con i quali stipula il relativo contratto di docenza.

#### **Art. 10 - Gestione delle carriere degli studenti**

La gestione delle carriere degli studenti del corso di Master universitario, dall'iscrizione al rilascio del titolo, è attribuita all'Ufficio Master dell'Università.

#### **Art. 11 - Norme finali**

Le deroghe al presente regolamento relative ai corsi di Master universitario svolti in convenzione con altre Università italiane o straniere, con enti e soggetti esterni, pubblici o privati, o finanziati dall'Unione Europea sono soggette all'approvazione del CTO.